



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DECRETO N. 18 DEL 05-11-2021

Oggetto: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DI COMPETENZA DELL'O.S.L. E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO INAIL PER IMPORTI RESIDUI RIMBORSO RENDITA EREDI P. A.

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 18 DEL 05-11-2021

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di novembre,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

RICHIAMATO l'atto d'insediamento presso il Comune di Fratte Rosa avvenuto in data 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario;

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378 (avente a oggetto il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati) e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

SEGNALATO che, con proprio provvedimento n. 15, del 29/11/2019, ha proposto alla Giunta Comunale di Fratte Rosa l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che il citato organo vi ha aderito in data 6/12/2019;

VISTO il proprio provvedimento n. 4 in data 15/1/2021 con cui ha definito le modalità di liquidazione della massa passiva nell'ambito della procedura semplificata, per la quale verranno utilizzate le risorse finanziarie già a disposizione e quelle che, via via, entreranno nella disponibilità dell'O.S.L.;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti (costituita da delibere d'impegno comunali, fatture/note di richieste pagamenti da enti per servizi resi e dichiarazioni dei funzionari responsabili rilasciate ai sensi dell'art. 254, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) risulta, tra gli altri, il credito chirografario dell'INAIL per rimborso per l'intervento assicurativo relativo al Sig.

Polverari Adolfo in favore degli eredi aventi diritto, il cui titolo è costituito dalla sentenza del Tribunale di Pesaro N. 247/2016;

SEGNALATO di aver già soddisfatto, in esito a precedenti analoghe determinazioni:

- ✓ I crediti afferenti alle precedenti categorie delle "retribuzioni per lavoro subordinato" e dei "creditori privilegiati che hanno presentato tempestiva istanza di ammissione alla massa passiva";
- ✓ i crediti chirografari che hanno presentato tempestiva istanza di ammissione alla massa passiva, categoria di cui fa parte anche quello INAIL, posizionati prima di quest'ultimo nella graduatoria all'uopo formata in base al sopraccitato provvedimento del 15/1/2021;

RILEVATO che, dopo aver soddisfatto i crediti summenzionati e aver accantonato quanto necessario per sostenere i costi della procedura e a seguito del versamento di ulteriori somme da parte del Comune di Fratte Rosa, acquisite al conto di tesoreria dell'O.S.L. con provvedimenti N. 11 del 7/5/2021, N. 15 del 3/9/2021, N. 16 del 4/10/2021 e segnatamente N. 17 del 22/10/2021, sussiste ora adeguata disponibilità per rivolgersi al creditore relativo al presente provvedimento;

EVIDENZIATO che, con specifico riferimento alla posizione in parola, il debito originario come da sentenza sopraccitata sarebbe ammontato a € 347.107,40 (con importo residuo pari a € 313.033,80 in seguito al pagamento di tre importi rateali come da determinazioni N. 47/2017, 36/2018 e 89/2018 e relativi mandati di pagamento N. 550 del 15/6/2017, N. 342 del 21/4/2018 e 902 del 26/10/2018) ma che, a seguito di accordo transattivo tra l'INAIL e il Comune di Fratte Rosa formalizzato con deliberazione della Giunta Municipale N. 24 dell'8/6/2017, l'importo è stato ridimensionato a € 176.361,00 (con importo residuo pari a € 142.287,40 in seguito ai tre pagamenti rateali sopra specificati);

VISTA la documentazione agli atti, che include la corrispondenza tra lo scrivente e l'Istituto in parola, da cui risulta che:

- ✓ l'accordo transattivo era subordinato al rispetto di una precisa cadenza di corrisposizioni rateali all'INAIL e che tale cadenza non è stata rispettata;
- ✓ pertanto l'importo spettante all'Istituto sarebbe tornato a essere quello originario (come da sentenza sopraccitata);
- ✓ l'INAIL si è detto comunque disponibile ad accettare, a saldo della posizione, l'importo residuo derivante dall'accordo e dai pagamenti rateali già eseguiti senza alcuna ulteriore riduzione;
- ✓ lo stesso INAIL ha infatti precisato che, sia a causa della mancata puntualità nei pagamenti rateali sia a causa del carattere non novativo dell'obbligazione scaturente dall'accordo transattivo, non è possibile applicare la transazione del 54% a cura dell'O.S.L. a questo credito - come fatto per gli altri crediti di analoga specie - potendola viceversa ed eventualmente applicare all'importo del residuo debito scaturente dall'originaria determinazione giudiziaria, dedotti i pagamenti rateali eseguiti dal Comune;

CONSIDERATA la ragionevolezza delle evidenze di fatto e di diritto evinte dal fascicolo in trattazione e considerato che, dopo l'applicazione della percentuale transattiva del 54% all'importo residuo scaturente dall'originaria determinazione giudiziaria - ovviamente dedotti i pagamenti rateali eseguiti dal Comune -

(ultimativamente pari a € 169.038,25) l'importo da corrispondere risulterebbe superiore all'importo residuo derivante dall'accordo INAIL/Comune (pari a € 142.287,40);

CONSIDERATO pertanto che è più conveniente corrispondere all'INAIL quest'ultimo importo residuo a saldo della relativa posizione;

VISTA la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 (contenente modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

VISTI l'art. 31, quindicesimo comma, della L. 21/12/2002, n. 289 - l' art. 5, primo e secondo comma, del decreto legge n. 80 del 29/3/2004, convertito con legge n.140 del 28/5/2004 - l'art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito in L. 7/8/2016, n. 160 (tutti relativi ai mezzi di risanamento dell'ente locale dissestato);

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo codice di protezione dei dati personali e

VISTE le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, adottate con delibera n. 88 del 2/3/2011 dal garante per la Protezione dei Dati Personali;

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni in premessa, che integrano il dispositivo, il credito residuo vantato dall'INAIL per rimborso rendite erogate agli eredi di Polverari Adolfo va determinato partendo dall'accordo transattivo a suo tempo stipulato tra l'Istituto e il Comune di Fratte Rosa e va regolato per l'intero, senza accedere ad alcuna proposta transattiva, quindi per l'importo di € 142.287,40.
- 2) La Rag. Gabriella Franceschetti, quale Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fratte Rosa nonché figura di analoga collaborazione con l'O.S.L., è incaricata di effettuare il relativo pagamento.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, sesto comma, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata, con i consueti mezzi nonché notificata all'Istituto interessato, a cura della Sig.ra Silviotti Caterina.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID.
f.to Dott. Riccardo Sgalla

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE
F.to Dott. Riccardo Sgalla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 450

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
08-11-2021 al 23-11-2021
Lì 08-11-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Silviotti Caterina

Copia conforme all'originale.
Lì 08-11-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Baruffi Dott. Luigi Maria